



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “ROVERETO E VALLI DEL LENO”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 08.11.2005, n. 51

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 18.11.2009, n. 59

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Contenuto del regolamento	4
Art. 2 - Fonti normative.....	4
Art. 3 - Comunicazione del regolamento	4
CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.....	4
Art. 4 - Funzioni di polizia locale.....	4
Art. 5 - Funzioni di polizia municipale	4
Art. 6 - Funzioni di polizia giudiziaria	5
Art. 7 - Funzioni di pubblica sicurezza.....	5
Art. 8 - Funzioni di polizia stradale	6
CAPO III - CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	6
Art. 9 - Istituzione del corpo intercomunale di polizia locale	6
Art. 10 - Direzione e vigilanza	6
Art. 11 - Dipendenza	6
Art. 12 - Stato giuridico del personale	7
Art. 13 - Dotazione organica.....	7
Art. 14 - Gradi e simboli distintivi	7
Art. 15 - Qualifiche rivestite dal personale del Corpo.....	8
Art. 16 - Gerarchia interna.....	8
Art. 17 - Uniformi.....	8
Art. 18 - Placca e tesserino di riconoscimento.....	8
Art. 19 - Modalità per indossare l'uniforme	9
CAPO IV - SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI	9
Art. 20 - Tipologia dei servizi	9
Art. 21 - Istituzione servizi	9
Art. 22 - Nuclei operativi.....	10
Art. 23 - Dotazione organica dei nuclei.....	12
Art. 24 - Compiti del comandante.....	12
Art. 25 - Compiti del vice comandante.....	13
Art. 26 - Compiti dei funzionari di polizia municipale	13
Art. 27 - Compiti dei coordinatori-istruttori di polizia municipale.....	13
Art. 28 - Compiti degli agenti di polizia municipale addetti al controllo.....	14
Art. 29 - Compiti degli agenti di polizia municipale	14
CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO.....	15
Art. 30 - Cura della persona	15
Art. 31 - Presentazione in servizio.....	16
Art. 32 - Comportamento in servizio	16
Art. 33 - Saluto	16
Art. 34 - Rapporti gerarchici	17
Art. 35 - Servizi fuori territorio.....	17
Art. 36 - Inidoneità fisica.....	17
Art. 37 - Accertamenti medici	17
CAPO VI - NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	17
Art. 38 - Ordini giornalieri	18
Art. 39 - Esecuzione del servizio	18
Art. 40 - Orario di servizio e orario di lavoro	18
Art. 41 - Obblighi di permanenza in servizio	19
Art. 42 - Congedo ordinario	19
Art. 43 - Reperibilità	19
Art. 44 - Restituzione equipaggiamento speciale.....	19

Art. 45 - Strumenti operativi e veicoli in dotazione.....	19
Art. 46 - Arma d'ordinanza	20
Art. 47 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione	20
CAPO VII - ACCESSO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20
Art. 48 - Accesso al corpo intercomunale	20
Art. 49 - Requisiti particolari per l'accesso.....	21
Art. 50 - Formazione ed aggiornamento professionale	21
Art. 51 - Istruzione ed aggiornamento professionale	21
Art. 52 - Addestramento fisico	22
Art. 53 - Partecipazione ai corsi di addestramento	22
CAPO VIII - RICONOSCIMENTI.....	22
Art. 54 - Riconoscimenti	22
CAPO IX - NORME FINALI	22
Art. 55 - Festa annuale del corpo intercomunale di polizia locale	22
Art. 56 - Servizio al gonfalone	22
Art. 57 - Norma di rinvio	22
Art. 58 - Entrata in vigore	23

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5 e della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8, onde assicurare un efficiente ed efficace servizio di polizia locale, disciplinano:
 - a) il servizio di Polizia Locale,
 - b) l'istituzione e l'organizzazione del Corpo intercomunale di Polizia Locale,
 - c) l'organico e lo stato giuridico degli addetti al Corpo intercomunale di Polizia Locale.

Art. 2 - Fonti normative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:
 - o Legge 7 marzo 1986, n. 65,
 - o Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5,
 - o Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.,
 - o Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 4,
 - o Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13,
 - o Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8,
 - o Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, così come approvata dai Comuni aderenti all'ambito,
 - o Contratti collettivi provinciali di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.

Art. 3 - Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati divenute esecutive, sono trasmessi:
 - al Ministro dell'Interno tramite il Commissario del Governo,
 - all'Assessore Provinciale alle Autonomie Locali.

CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 - Funzioni di polizia locale

1. I Comuni convenzionati conservano la titolarità delle funzioni di Polizia Locale nelle materie di loro competenza e in quelle ad essi delegate.
2. I Comuni convenzionati, al fine di fornire prestazioni omogenee idonee a prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica oltreché il sereno svolgimento di tutte quelle attività, pubbliche o private, utilizzate a fini di benessere della collettività e di reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali impedendone gli eventuali ulteriori effetti, demandano, nell'ambito dei propri territori e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, al Corpo intercomunale di Polizia Locale, gestito in forma associata attraverso apposito personale, l'espletamento delle funzioni di:
 - polizia municipale,
 - polizia giudiziaria,
 - polizia stradale,
 - polizia di pubblica sicurezza,
 - collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per specifiche operazioni.

Art. 5 - Funzioni di polizia municipale

1. Le funzioni di polizia municipale, nell'ambito territoriale di competenza, consistono nel:

- a) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
- b) accertare e rilevare gli illeciti amministrativi, al fine di perseguirne la repressione e di applicare le relative sanzioni;
- c) svolgere servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza connessi alle attività istituzionali dei Comuni;
- d) espletare attività inerenti la tutela del patrimonio comunale, della sicurezza, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- f) partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai Comuni;
- g) concorrere, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h) collaborare nell'attività didattica di educazione alla sicurezza stradale negli istituti scolastici;
- i) supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- j) supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 6 - Funzioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale di competenza, consistono:
 - a) nel dovere, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
 - b) nello svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
3. Nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria: il Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale, il Vice Comandante, i Funzionari, i Coordinatori-istruttori, gli Agenti addetti al controllo. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti di Polizia Municipale.

Art. 7 - Funzioni di pubblica sicurezza

1. Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le Forze di Polizia di Stato per specifiche operazioni.
2. La competente autorità della Polizia di Stato al fine di fruire della collaborazione degli addetti al servizio di Polizia Locale rivolge apposita motivata richiesta, anche verbale, salvo successiva conferma scritta, al Sindaco.
3. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco comunica i necessari dati anagrafici e giuridici degli addetti al servizio di polizia locale al Commissario del Governo, il quale conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato preventivamente il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di prevenzione;
 - c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati e destituito dai pubblici uffici.
4. Il Commissario del Governo, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Art. 8 - Funzioni di polizia stradale

1. Le funzioni di polizia stradale, nell'ambito territoriale di competenza, consistono nel:
 - prevenire ed accertare le violazioni delle norme in materia di circolazione stradale;
 - rilevare gli incidenti stradali;
 - predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il traffico;
 - eseguire la scorta per la sicurezza della circolazione;
 - tutelare e controllare l'uso della strada;
 - concorrere al soccorso automobilistico e stradale;
 - collaborare a studi sul traffico.

CAPO III - CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 9 - Istituzione del Corpo intercomunale di Polizia Locale

1. Ai sensi degli art. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale 19 luglio 1992 n. 5, della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale – così come deliberata dai Comuni aderenti - è istituito il Corpo intercomunale di Polizia Locale, denominato “Rovereto e Valli del Leno” (nel prosieguo solo “Corpo”) la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative a cui, di volta in volta, si fa rinvio.
2. Il Corpo è costituito:
 - dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Rovereto;
 - dal personale appartenente ai profili dell'area di vigilanza degli altri Comuni convenzionati posti a disposizione del Corpo dai medesimi Comuni;
 - dal personale assunto dal comune capofila in applicazione dell'art. 4 della convenzione per la gestione associata del servizio e nei limiti del contingente numerico definito secondo i criteri stabiliti all'art.13 del presente regolamento.

Art. 10 - Direzione e vigilanza

1. Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2 e 9 della L. 65/1986 e dagli artt. 2 e 5 della LP 28/1993, la titolarità delle funzioni di polizia locale spetta ai singoli Comuni che la esercitano attraverso i Sindaci o Assessori da questi delegati.
2. Nell'ambito della gestione associata del servizio, attivata ai sensi dell'art. 3 della LP 28/1993, gli indirizzi, le direttive, gli obiettivi e le priorità del servizio svolto dal Corpo intercomunale sono adottati, sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso, dalla Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni convenzionati; tale organismo provvede inoltre a verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione illustrativa redatta dal responsabile del Corpo.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nonché di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo dipende operativamente e funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 11 - Dipendenza

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art.10, 1° e 2° comma, il Corpo dipende dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato che richiede i servizi direttamente al Comandante. Il personale non deve corrispondere a richieste pervenute direttamente, se non nei casi di assoluta urgenza e comunque notiziando il Comando.
2. Per i servizi non programmabili i Sindaci dei Comuni convenzionati fanno richiesta direttamente al Comandante.

Art. 12 - Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo è disciplinato in conformità agli accordi provinciali di lavoro del comparto Autonomie locali, nonchè ai principi contenuti nella Legge 7 marzo 1986, n. 65, nella Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m., nella Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nella Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
2. Il rapporto organico del personale del Corpo già in servizio presso i Comuni convenzionati rimane instaurato con il Comune di appartenenza; mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i Comuni convenzionati. Analogamente, per il personale che viene assunto dal comune capofila (o dai singoli comuni aderenti) il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i Comuni convenzionati.
3. In caso di scioglimento e/o cessazione della gestione associata ovvero di recesso dalla stessa da parte di uno degli enti aderenti, il personale di nuova assunzione viene ripartito secondo gli impegni assunti dagli enti aderenti ed esplicitati nel progetto e nella convenzione per la gestione associata. Il contratto individuale di lavoro deve sancire la preventiva accettazione del dipendente da assumere all'eventuale trasferimento presso ciascuno dei Comuni convenzionati.
4. Il trasferimento avviene sulla base di criteri definiti dal Comune capofila.

Art. 13 - Dotazione organica

1. La dotazione organica del Corpo è determinata tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) consistenza della popolazione residente;
 - b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
 - c) sviluppo edilizio;
 - d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
 - e) presenze turistiche;
 - f) indice di motorizzazione;
 - g) caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - h) presenze scolastiche;
 - i) presenza di nodi stradali;
 - j) presenza di organi o uffici periferici della Amministrazione statale, regionale e provinciale;
 - k) fenomeni di pendolarismo;
2. Le figure professionali che costituiscono il Corpo sono:
 - Comandante;
 - Vice Comandante;
 - Funzionario di Polizia Municipale;
 - Coordinatore-istruttore di Polizia Municipale;
 - Agente di Polizia Municipale addetto al controllo;
 - Agente di Polizia Municipale;
 - Assistente amministrativo;
 - Operatore professionale.

Art. 14 - Gradi e simboli distintivi

1. Gli addetti al Corpo sono distinti secondo i rispettivi gradi. Nella fase di attivazione del Progetto Sicurezza i gradi sono stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci in conformità con quanto adottato dagli altri Ambiti e Distretti di Polizia intercomunali attivati in provincia di Trento e qualora l'attribuzione del grado dipenda dall'anzianità di servizio questa si intende per l'attività prestata nella Polizia Municipale.
2. I suddetti gradi hanno una funzione meramente simbolica ai fini della determinazione della gerarchia interna e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 15 - Qualifiche rivestite dal personale del Corpo

1. Il personale del Corpo, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria e livello di appartenenza, riveste la qualifica di:
 - a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del c.p.;
 - b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 2, del c.p.p.;
 - c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 3, del c.p.p.;
 - d) agente di polizia stradale, ai sensi dell'art. 5, lettera b) della legge n. 65/86 e dell'art. 12, comma 1°, lett. e) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
 - e) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 7.3.1986, n. 65.
2. Il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 65/86.

Art. 16 - Gerarchia interna

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, la gerarchia interna al Corpo, ivi compreso il personale appartenente alla Polizia Municipale conferito da Amministrazioni diverse da quella del Comune capofila, è individuata:
 - a) secondo l'ordine decrescente delle categorie ricoperte dagli appartenenti;
 - b) a parità di categoria, dal livello ricoperto;
 - c) a parità di livello, dai rispettivi gradi di cui all'art. 14;
 - d) a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso;
 - e) a parità di anzianità nello stesso grado, dall'ordine di classificazione nella graduatoria del concorso;
 - f) a parità di ordine di classificazione nella graduatoria del concorso, dall'età.

Art. 17 - Uniformi

1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. Agli appartenenti al Corpo vengono assegnate le uniformi da indossare durante lo svolgimento del loro servizio.
3. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
4. Le uniformi sono di due tipi:
 - a) ordinarie, da indossare durante il normale servizio;
 - b) di onore e di rappresentanza, da indossare durante il servizio prestato per particolari ceremonie e manifestazioni solenni.
5. L'uso della divisa di onore e di rappresentanza è disposta dal Comandante del Corpo.
6. I capi e gli oggetti costituenti le uniformi ordinarie e le caratteristiche per ciascuno di essi sono fissate dal Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 23 della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8.
7. La cadenza temporale di consegna dei capi e degli oggetti costituenti le uniformi sono previste da apposita tabella approvata dalla Giunta comunale del Comune capofila.
8. Le riparazioni dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, prima delle cadenze temporali fissate, sono a carico dei Comuni convenzionati, a meno che guasti o logoramenti dipendano da incuria.
9. È assolutamente vietato variare la foggia dell'uniforme di servizio o portare oggetti di vestiario ed equipaggiamento diversi da quelli forniti dall'Amministrazione.

Art. 18 - Placca e tesserino di riconoscimento

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto al Corpo è dotato di:

- a) una placca di riconoscimento, in metallo, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 da applicare sull'uniforme, all'altezza del petto, sulla parte alta della tasca superiore sinistra;
 - b) un tesserino di riconoscimento, con scritte "Polizia Municipale di Rovereto e Valli del Leno", cognome e nome, luogo e data di nascita, grado e qualifica del dipendente titolare, fotografia, nonché le indicazioni previste dal comma 4 dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, che il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile è tenuto ad esibire nel caso in cui debba far conoscere la propria qualifica o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna.
2. Il tesserino è di materiale idoneo a non essere alterabile e deve essere sempre portato con sé durante il servizio prestato sia in uniforme, che in abiti civili, per qualificarsi.
 3. Alla cessazione del servizio attivo il tesserino deve essere restituito e in caso di sospensione dal servizio viene ritirato.
 4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando ed ai competenti organi di polizia lo smarrimento o la sottrazione del tesserino di riconoscimento.

Art. 19 - Modalità per indossare l'uniforme

1. Tutti gli appartenenti al Corpo hanno il dovere di indossare durante l'espletamento del servizio l'uniforme completa, in perfette condizioni di pulizia e di ordine, in modo da assicurare la dignità ed il decoro della propria persona e garantire il prestigio del Corpo e della pubblica funzione svolta.
2. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio è consentito, per un periodo limitato, espletare il servizio indossando abiti civili. In tali ipotesi gli addetti al Corpo devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comandante.
3. Sulla divisa è consentito portare, oltre ai simboli distintivi del grado, decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, purché preventivamente autorizzati dal Comandante.
4. E' assolutamente vietato indossare anche parte dell'uniforme fuori dal servizio, eccezione fatta per il percorso dalla residenza al luogo di lavoro.

CAPO IV - SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI

Art. 20 - Tipologia dei servizi

1. I servizi di polizia locale si distinguono in:
 - servizi interni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici del Corpo;
 - servizi esterni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da quelli destinati al Corpo.
2. Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo di svolgere i servizi secondo le disposizioni impartite; qualora si tratti di servizi esterni questi devono essere svolti a piedi o con l'utilizzo dei mezzi veicolari, nonché delle attrezzature assegnate al Corpo.
3. Gli addetti che svolgono i servizi esterni sono collegati al Comando con apparecchi ricetrasmettenti e/o telefoni cellulari, forniti dall'Amministrazione di cui deve essere sempre mantenuto acceso il collegamento.

Art. 21 - Istituzione servizi

1. Sono istituiti i seguenti servizi:
 - a) servizio interno, per l'espletamento dell'attività d'ufficio;

- b) servizio di vigilanza per lo svolgimento di ogni attività istituzionale relativa alla viabilità, ai regolamenti comunali, alle leggi e regolamenti annonari, di edilizia ed ambientali;
 - c) servizio di piantonamento presso la sede del Corpo;
 - d) servizio di pattugliamento.
2. Può essere istituito il servizio di reperibilità nei casi di pronto intervento al fine di far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza e per garantire in queste ipotesi la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati.
 3. Il Comandante del Corpo adotta i provvedimenti per dare attuazione ai servizi previsti dal precedente comma, sentita la Conferenza dei Sindaci.

Art. 22 - Nuclei operativi

1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità ed efficienza del servizio, nonché speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa il Corpo, compatibilmente con la copertura dell'organico programmato, è organizzato per l'espletamento delle funzioni istituzionali e secondo criteri di omogeneità nei seguenti nuclei operativi:

I NUCLEO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Gli addetti al nucleo provvedono:

- alla gestione del personale,
- alla predisposizione dei servizi giornalieri e alla cura della programmazione mensile dei servizi di Ambito e di Distretto di concerto con il Comandante,
- alla gestione della massa vestiario,
- alla gestione e al controllo delle attrezzature e dei veicoli,
- alla gestione e al controllo delle armi eventualmente assegnate in dotazione al personale,
- alla gestione e al controllo dei servizi esterni,
- alla gestione della centrale operativa,
- alla gestione dei trattamenti sanitari obbligatori,
- alla gestione della didattica nelle scuole,
- alla predisposizione, su incarico del Comandante, degli atti necessari alla assegnazione di encomi o di sottoposizione a provvedimenti disciplinari,
- agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.

II NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Gli addetti al nucleo provvedono:

- alla ricezione di denunce e querele,
- all'attività di polizia giudiziaria di iniziativa e/o delegata,
- alle indagini relative a fatti e circostanze estranee alle specifiche competenze attribuite agli altri nuclei,
- alla raccolta delle informazioni richieste dagli uffici dei Comuni convenzionati o da altri Enti,
- agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.

III NUCLEO-SERVIZI DI SEGRETERIA

Gli addetti al nucleo provvedono:

- alla tenuta del protocollo e dei registri necessari al funzionamento generale del Corpo,
- al rilascio dei contrassegni e autorizzazioni di competenza della Polizia Municipale,
- all'attività amministrativo/contabile di segreteria del Comando,
- alla compilazione di relazioni, rapporti e denunce relativi a violazioni contravvenzionali,
- alla redazione di statistiche,
- alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comminate in relazione a violazioni di leggi e regolamenti, accertate dagli addetti del Corpo,

- alla cura del contenzioso,
- agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.

IV NUCLEO-SERVIZI DI POLIZIA STRADALE, VIABILITÀ E TRAFFICO

Gli addetti al nucleo provvedono:

- alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di violazioni di norme in materia di circolazione stradale,
- alla vigilanza sui beni demaniali e patrimoniali comunali,
- alla vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze,
- alla redazione di piani e studi inerenti la circolazione stradale e la relativa segnaletica,
- alla rilevazione tecnica, anche attraverso la compilazione di planimetrie e rilevazioni fotografiche, degli incidenti stradali ed alla redazione dei relativi rapporti per i fini istituzionali,
- alla prestazione di opera di soccorso in caso di incidenti stradali e in genere nei casi di infortuni privati e pubblici,
- all'assistenza del servizio di rimozione coatta, attraverso il carro attrezzi, di veicoli,
- alla vigilanza sulla quiete e pulizia dell'abitato,
- all'espletamento del servizio di pattugliamento e pronto intervento,
- all'espletamento del servizio del vigile di prossimità che si articola in: vigile di zona, vigile di circoscrizione e vigile di località,
- agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.

V NUCLEO-SERVIZI DI POLIZIA ANNONARIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA

Gli addetti al nucleo provvedono:

- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di violazioni di norme in materia di commercio,
- alla vigilanza sull'osservanza delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia di polizia annonaria, di commercio a posto fisso, di commercio su aree e spazi pubblici, di esercizi pubblici e per le altre attività previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/77,
- all'esecuzione di accertamenti ed informazioni nella fase istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali da parte dei rispettivi competenti uffici,
- all'effettuazione di rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività commerciali e artigianali,
- al controllo dell'occupazione delle aree e degli spazi pubblici con qualsiasi tipo di strutture, per ogni tipo di attività e manifestazione,
- alla formulazione di pareri istruttori su installazioni varie su spazi e aree pubblici,
- al controllo del rispetto delle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni,
- alla gestione degli oggetti rinvenuti,
- agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.

VI NUCLEO-SERVIZI DI POLIZIA EDILIZIA, ECOLOGICA, RURALE, PROTEZIONE CIVILE

Gli addetti al nucleo provvedono:

- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle eventuali difformità e/o abusi in materia edilizia in violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze,
- alla vigilanza del rispetto delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia di polizia rurale, di polizia ambientale ed ecologica,
- a collaborare su richiesta degli Uffici Tecnici Comunali al fine di tenere aggiornato ed efficiente il piano per la protezione civile, ed individuare le unità volontarie ed i mezzi operativi da attivare in caso di pronto intervento,
- agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.

2. Al servizio di protezione civile sono tenuti a partecipare, ove necessario, tutti gli appartenenti al Corpo.
3. Tutti i componenti di ciascun nucleo possono essere chiamati a svolgere i servizi di

piantone, pattuglia e pronto intervento, secondo il principio della rotazione, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 23 - Dotazione organica dei nuclei

1. La dotazione organica dei nuclei operativi è determinata dal Comandante, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro.
2. Il Comandante provvede all'assegnazione del personale ai diversi nuclei operativi ed ai rispettivi uffici o servizi, in relazione alle specifiche relative necessità, in rapporto alle attitudini, alla professionalità ed alle specializzazioni conseguite, ai corsi di formazione svolti, alle capacità professionali dimostrate, all'anzianità di servizio nonché all'età e all'esigenza di un periodico avvicendamento.
3. L'assegnazione del personale ai diversi nuclei ha valenza organizzativa interna e risponde all'esigenza di proficuo impiego e valorizzazione della specializzazione acquisita dagli appartenenti al Corpo nei settori di interesse delle funzioni di polizia locale; tale assegnazione non esclude il temporaneo impiego degli addetti anche presso un nucleo diverso da quello di appartenenza.

Art. 24 - Compiti del Comandante

1. Al Comandante del Corpo, che esplica le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano la dirigenza nella Pubblica Amministrazione, compete, al fine del raggiungimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del principio di economicità:
 - a) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Corpo;
 - b) l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo;
 - c) l'attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;
 - d) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
 - e) esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti;
 - f) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli interventi diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
 - g) emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo, onde assicurare il perseguitamento degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Conferenza dei Sindaci;
 - h) coordinare i servizi e le operazioni di protezione civile demandate al Corpo;
 - i) curare i rapporti coi responsabili degli altri servizi comunali interessati all'espletamento di attività complementari o di supporto al fine di garantirne maggiore speditezza e migliori effetti;
 - j) attuare le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
 - k) rappresentare il Corpo nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di funzioni, ceremonie e manifestazioni pubbliche civili, ogni qualvolta ne sia data disposizione dal Sindaco del Comune capofila;
 - l) organizzare la celebrazione di San Sebastiano, Patrono del Corpo, come momento di incontro con tutte le altre realtà locali, relazionando sull'attività svolta dal Corpo nell'anno solare precedente;
 - m) organizzare, dirigere e coordinare personalmente gli uffici e l'espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, allorché lo ritenga opportuno ovvero in sostituzione del Vice Comandante o dei Coordinatori competenti assenti, impediti o negligenti;
 - n) assegnare gli addetti ai diversi nuclei operativi e impartire loro le direttive;
 - o) verificare con periodicità la funzionalità dei servizi e degli uffici mediante servizi ispettivi;

- p) proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
 - q) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dagli accordi di lavoro assumendone le responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili.
2. Il Comandante del Corpo ha la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi fissati per il Corpo.
 3. Il Comandante non può allontanarsi dal territorio dei Comuni convenzionati senza avere preventivamente organizzato la sua sostituzione e comunicato la propria reperibilità al Sindaco del Comune capofila; nei casi di somma urgenza e necessità è sufficiente che egli ne dia successiva immediata comunicazione, anche verbale.
 4. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 25 - Compiti del Vice Comandante

1. Ai Vice Comandante del Corpo compete:
 - a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio;
 - b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;
 - c) espletare i compiti assegnati dal Comandante.
2. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 26 - Compiti dei Funzionari di Polizia Municipale

1. Ai Funzionari di Polizia Municipale del Corpo compete:
 - a) la responsabilità del proprio nucleo operativo e il coordinamento delle attività dei Coordinatori-istruttori di Polizia Municipale;
 - b) relazionare al Comandante in merito ai comportamenti, anche omissivi, compiuti dagli appartenenti alle qualifiche inferiori in violazione dei rispettivi doveri.
2. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 27 - Compiti dei Coordinatori-istruttori di Polizia Municipale

1. Ai Coordinatori-istruttori di Polizia Municipale compete:
 - a) dirigere uno o più nuclei operativi;
 - b) coadiuvare il Comandante, il Vice Comandante e i Funzionari nell'esercizio delle loro funzioni;
 - c) coordinare le attività di polizia locale rispettivamente demandate ai nuclei operativi;
 - d) istruire pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazioni di leggi e regolamenti;
 - e) redigere relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi nelle diverse funzioni di polizia locale;
 - f) elaborare dati che richiedano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto di direttive di massima;
 - g) coordinare quotidianamente gli Agenti assegnati al nucleo operativo, assicurandosi che gli stessi adempiano esattamente alle disposizioni ricevute ed ai propri doveri di istituto;
 - h) coadiuvare ed assistere gli Agenti assegnati al nucleo operativo nell'espletamento della loro attività nei casi in cui essi ne hanno bisogno;
 - i) ricevere dai dipendenti assegnati ai loro nuclei le istanze dirette ai propri superiori e trasmetterle, con annesse le proprie annotazioni, per via gerarchica al Comandante;
 - j) la responsabilità dei beni assegnati al nucleo operativo;
 - k) emanare prescrizioni dettagliate del lavoro agli Agenti assegnati al nucleo operativo;
 - l) presentare al Comando proposte dirette ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e la produttività dell'azione amministrativa;
 - m) relazionare ai propri superiori su fatti, situazioni e necessità di particolare

- importanza ed approntare i provvedimenti obbligatori da adottare;
- n) tenere i rapporti con i responsabili degli altri nuclei operativi al fine di un migliore coordinamento delle rispettive attività complementari;
 - o) attuare le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
 - p) relazionare al superiore in merito ai comportamenti, anche omissivi, compiuti dagli Agenti assegnati al nucleo operativo in violazione dei rispettivi doveri;
 - q) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dai superiori gerarchici.
2. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 28 - Compiti degli Agenti di Polizia Municipale addetti al controllo

1. I compiti degli Agenti di Polizia Municipale addetti al controllo consistono:
 - a) nel coadiuvare i Funzionari di Polizia Municipale, Coordinatori-istruttori di Polizia Municipale nell'area di appartenenza nell'esercizio delle loro funzioni;
 - b) nell'istruire pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti e nella relazione di relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi di specie;
 - c) nel predisporre atti relativi all'edilizia, al commercio e all'urbanistica, all'ambiente, all'infortunistica stradale ed alla polizia giudiziaria, che comportano una elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.
2. Tali funzioni comportano inoltre il fondamentale compito del controllo, dell'organizzazione e del coordinamento delle attività svolte dagli agenti gerarchicamente sotto ordinati, dei quali assorbono tutti i compiti.
3. La figura di addetto al controllo, pur non essendo attualmente una qualifica contrattuale, è comunque una articolazione dell'ordinamento interno che determina l'attribuzione dei gradi ai fini della gerarchia interna.
4. A tale figura si accede con prova selettiva interna cui possono partecipare tutti gli agenti di polizia municipale con almeno cinque anni di servizio di ruolo nella stessa figura professionale. Per la sola fase di attivazione del Progetto Sicurezza e comunque per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione del personale di distretto, possono accedere alla prova selettiva gli agenti di polizia municipale che abbiano ottenuto la qualità di agente di pubblica sicurezza. Qualora non venga raggiunto il contingente numerico necessario per l'attivazione del servizio, in attesa dell'espletamento di nuova selezione, l'incarico viene conferito dal Comandante, sulla base delle attitudini e dell'esperienza.¹
5. Il punteggio della prova selettiva è determinato, in parti uguali, dall'anzianità di servizio nella figura professionale di agente di polizia municipale e dalla valutazione conseguita in una prova scritta e in una prova orale.

Art. 29 - Compiti degli Agenti di Polizia Municipale

1. Agli Agenti di Polizia Municipale, nell'ambito delle disposizioni particolari loro impartire, compete di espletare tutte le mansioni relative le funzioni di istituto ed in particolare:
 - a) espletare i servizi cui sono assegnati;
 - b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle ordinanze inerenti le funzioni di polizia municipale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza di cui ai precedenti articoli;
 - c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale, l'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali defezioni funzionali della stessa;

¹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale 18.11.2009, n. 59.

- d) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e disastri;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'ufficio e su richiesta dei competenti organi;
- g) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e ceremonie pubbliche civili e religiose;
- h) accertare e contestare le violazioni nei modi e termini prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze;
- i) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque sia richiesta la loro opera;
- j) vigilare di norma e portare la testimonianza delle Amministrazioni ai funerali;
- k) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne faccia richiesta;
- l) prevenire e sedare risse e litigi, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri organi di polizia;
- m) tutelare la quiete e la sicurezza pubblica da rumori, schiamazzi e molestie;
- n) prestare assistenza a minori ed a quanti versino in evidente stato di bisogno fisico o psichico, causato anche da dipendenza da droga e alcool;
- o) far cessare prontamente l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi e di ogni altra attività il cui svolgimento sia soggetto ad autorizzazione di una pubblica Autorità;
- p) se richiesto, relazionare quotidianamente al Comando del Corpo del servizio svolto e degli atti emanati;
- q) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione delle norme penali;
- r) fare rapporto di ogni reato di cui vengano comunque a conoscenza e presentarlo senza ritardo al proprio Comando per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria;
- s) assicurare che le attività commerciali nei mercati e nelle fiere si svolgano nel rispetto della vigente normativa in materia, impedendo l'esercizio dei giochi d'azzardo;
- t) impedire, se abusive, l'affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- u) utilizzare la forza soltanto nei casi di assoluta indispensabilità e nelle fattispecie previste dalle leggi, nonché per difendere se stessi, o gli altri, per legittima difesa o per stato di necessità;
- v) compiere quant'altro demandato loro dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dai superiori gerarchici.

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 30 - Cura della persona

1. Il Personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dei Comuni convenzionati.
2. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
3. E' vietato variare la foggia dell'uniforme; è altresì vietato usare orecchini, collane o altri monili che alterino l'aspetto formale dell'uniforme o pregiudichino l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione della natura del servizio da svolgere.

Art. 31 - Presentazione in servizio

1. I componenti al Corpo hanno l'obbligo, allorché quotidianamente assumono servizio, di prendere visione preventivamente degli ordini di servizio giornalieri cui devono adempiere.
2. L'orario di servizio è quello stabilito dai fogli di servizio. Gli addetti al Corpo devono presentarsi in Comando, all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario, nell'equipaggiamento.
3. Gli appartenenti al Corpo che per qualsiasi motivo non possano prendere regolarmente servizio devono tempestivamente darne comunicazione al Comando e comunque prima che il servizio abbia inizio.

Art. 32 - Comportamento in servizio

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. Gli addetti al Corpo nel disimpegnare le mansioni di competenza devono esercitare attività preventiva per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le infrazioni. In particolare devono:
 - prestare la propria opera con la massima diligenza, correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprendibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
 - astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed al prestigio delle Amministrazioni comunali convenzionate e del Corpo;
 - mantenere anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie pubbliche funzioni;
 - conformare la propria condotta in servizio alle norme di legge e di regolamento;
 - collaborare e, ove occorra, sostituirsi con i colleghi per assicurare il migliore espletamento del servizio;
 - nei rapporti con il pubblico avere un comportamento corretto ed educato tale da stabilire tra Amministrazione e cittadino un rapporto di fiducia e collaborazione;
 - evitare durante il servizio di dilungarsi in discussioni con cittadini, anche in relazione all'espletamento di mansioni di istituto, comunque garantendo un'adeguata informazione;
 - osservare, riguardo a provvedimenti e pratiche od operazioni relative ai servizi d'istituto che devono rimanere riservate, l'obbligo del segreto d'ufficio;
 - nel caso di servizi per i quali è disposto il cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia arrivato il personale che deve sostituirlo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune capofila o, ricorrendo il caso, del Comune di appartenenza.

Art. 33 - Saluto

1. Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra colleghi e verso i cittadini con cui i componenti del Corpo si incontrano per motivi di ufficio.
2. I componenti del Corpo in servizio di rappresentanza, nelle ceremonie solenni e quando incontrano il cittadino per motivi d'ufficio salutano secondo le modalità previste per le Forze Armate che attualmente prevedono di portare la mano destra aperta e a dita unite e distese all'altezza della visiera del berretto. In tutti gli altri casi il saluto potrà essere reso nella forma e nel modo più consoni alle circostanze, ispirandosi

sempre e comunque ai principi del comune senso dell'educazione, della cortesia e dell'altrui civico rispetto.

Art. 34 - Rapporti gerarchici

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di osservare e di eseguire gli ordini impartiti nei limiti del rispettivo stato giuridico, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e delle proprie mansioni.
2. Le disposizioni emanate devono essere attinenti al servizio, non eccedere i compiti d'istituto e non ledere la dignità umana e professionale di coloro cui sono dirette.
3. Qualora, nell'esercizio delle proprie mansioni, l'addetto rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne, per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente. Ove non fosse possibile ricevere ulteriori direttive l'addetto deve impegnarsi a superare le difficoltà che incontra nell'esecuzione dell'ordine evitando, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
4. L'addetto, al quale sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, esplicitandone le ragioni, allo stesso superiore che ha impartito l'ordine.
5. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darne esecuzione.
6. L'addetto non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto ordinatogli sia previsto come reato dalla legge penale.

Art. 35 - Servizi fuori territorio

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere adibiti ad attività da svolgersi fuori del territorio dei Comuni convenzionati, previa autorizzazione del Sindaco del Comune capofila su richiesta del Comandante nei seguenti casi:
 - a) ai fini di collegamento o di attività inerenti il servizio;
 - b) per soccorso in caso di calamità e disastri ovvero per rafforzare altri Corpi in servizio di Polizia Municipale in particolari occasioni eccezionali. In tal caso l'impiego è ammesso purché esistano piani o accordi tra i Comuni convenzionati e l'Ente fruitore e sia data preventiva comunicazione al Commissario del Governo.
2. E' consentito al singolo appartenente al Corpo, allorché sia in servizio, di continuare a svolgere fuori del territorio dei medesimi Comuni, di propria iniziativa e senza necessità di alcuna autorizzazione, soltanto le operazioni di polizia giudiziaria purché si trovi in caso di necessità dovuta alla flagranza del reato commesso nel territorio dei Comuni convenzionati. Al termine dell'operazione deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune capofila ed al Comandante.

Art. 36 - Inidoneità fisica

1. Gli appartenenti al Corpo dichiarati dalla competente autorità sanitaria temporaneamente inidonei per motivi di salute ad alcuni servizi di istituto sono adibiti, possibilmente nell'ambito della qualifica funzionale e della figura professionale rivestite, ad altri compiti nell'ambito del Corpo e per il tempo strettamente necessario per il pieno recupero dell'efficienza psicofisica.
2. Nei confronti degli addetti al Corpo riconosciuti inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitigli si applicano le disposizioni previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro.

Art. 37 - Accertamenti medici

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia sono sottoposti, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e di legge, a periodici accertamenti delle condizioni di salute in relazione alla natura del servizio svolto.

Art. 38 - Ordini giornalieri

1. Di norma la programmazione del servizio elaborata a cura del Comando organizza in via preventiva la medesima per periodi di almeno 15 giorni salvo casi di imprevedibili necessità.
2. Gli ordini giornalieri cartacei, o su supporti informatici, sono inseriti nel registro di raccolta dei servizi che è il documento ufficiale sulla situazione del personale in forza al Corpo.
3. I servizi vengono prestati sulla base di ordini giornalieri e ordini permanenti. I primi sono relativi ai singoli servizi prestati, sono disposti per iscritto o verbalmente, e cessano di avere validità alla fine del servizio. I secondi sono quelli che prevedono e disciplinano un determinato servizio e hanno validità sino a quando il servizio permane, oppure l'ordine non venga modificato o revocato.
4. Il servizio quotidiano determina l'attività che ogni componente del Corpo deve svolgere durante la giornata e viene inserito nel registro di raccolta dei servizi, di norma, entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce.
5. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al personale interessato.
6. Il servizio quotidiano indica: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento necessario, sigla degli automezzi in dotazione.
7. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere conoscenza del servizio quotidiano prima del turno di lavoro.
8. Se durante il turno di lavoro sorge la necessità di modificare gli ordini giornalieri questi devono essere tempestivamente comunicati al personale cui si riferiscono.

Art. 39 - Esecuzione del servizio

1. Gli ordini quotidiani di servizio devono essere eseguiti a meno che non sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti.
2. Se più dipendenti vengono incaricati del medesimo servizio, ne ha il comando e la responsabilità dell'esecuzione quello superiore in via gerarchica.
3. Quando l'attività del Corpo si esplica in servizi esterni deve essere presente per il controllo dell'organizzazione e il coordinamento dell'attività svolta dagli appartenenti alle qualifiche inferiori, almeno un Agente addetto al controllo o un Coordinatore-istruttore di Polizia Municipale.
4. Al termine di servizi specifici gli incaricati riferiscono sull'andamento degli stessi a chi ne ha disposto l'esecuzione.
5. Al termine del servizio quotidiano il personale è tenuto a riferire eventuali anomalie e riscontri mediante relazione di servizio.
6. I componenti le pattuglie, al termine del servizio, presentano i relativi rapporti debitamente compilati su appositi moduli predisposti dal Comando.

Art. 40 - Orario di servizio e orario di lavoro

1. Per le esigenze di funzionalità del Corpo ed al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza, l'orario di servizio è articolato attraverso turni giornalieri di lavoro.
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.
3. La fascia oraria all'interno della quale si articola il turno ordinario di servizio giornaliero è stabilita dal Sindaco del comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci e su proposta del Comandante del Corpo.
4. Per ordini legalmente dati da autorità ovvero nei casi dovuti a calamità o eventi eccezionali ed imprevedibili comportanti pericoli per la sicurezza o l'incolumità pubblica, il Comandante può ordinare al personale di prestare la propria opera con

articolazione oraria diversa da quella normalmente svolta, o con turni di servizio diversi da quelli regolari.

5. Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze del Corpo in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare assicurando la propria presenza per un numero di ore non inferiore a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi.
6. Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.
7. I riposi settimanali sono programmati dal Comando, tenendo presenti le esigenze di servizio e quelle del personale.

Art. 41 - Obblighi di permanenza in servizio

1. Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo può esser fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
2. Qualora il protrarsi dell'orario di servizio comporti una prestazione lavorativa giornaliera superiore a quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, è necessario l'assenso del dipendente interessato.
3. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal Comandante o dal Responsabile preposto alla direzione di esso.

Art. 42 - Congedo ordinario

1. Il personale è tenuto a presentare il piano ferie entro il 15 marzo di ogni anno. Il Comando, entro il 15 aprile, tenuto conto delle esigenze di servizio e del godimento delle ferie nello stesso periodo degli anni precedenti, determina i turni di congedo ordinario.
2. Al fine di favorire le richieste del personale, il Comando può disporre la variazione dei riposi settimanali in modo che sia sempre garantito un congruo numero di Operatori in servizio.
3. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante e può essere sospeso secondo le norme previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro.

Art. 43 - Reperibilità

1. Ai componenti il Corpo può essere richiesta la reperibilità a turno secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva di regola secondo un calendario predisposto.
3. Nel caso di eventi eccezionali che comportino pericolo immediato per la salute pubblica o analoghi gravi pericoli, agli addetti al Corpo può essere fatto obbligo di essere reperibili secondo disposizioni emanate dal Comandante.
4. Il personale comandato di reperibilità deve comunicare il proprio recapito aggiornato per poter essere immediatamente rintracciabile e, quando richiesto, deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile.
5. Il personale impiegato in servizi dove è attivata la reperibilità che, per qualsiasi motivo, non possa presentarsi in servizio, deve darne comunicazione almeno un'ora prima dell'orario di inizio del proprio turno al Comando per l'adozione dei conseguenti adempimenti.

Art. 44 - Restituzione equipaggiamento speciale

1. Gli appartenenti al Corpo, allorché cessino per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire tutti gli oggetti di equipaggiamento per servizi speciali.

Art. 45 - Strumenti operativi e veicoli in dotazione

2. Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Corpo sono

disciplinati dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e relativo regolamento d'esecuzione.

3. Agli agenti è assegnata una mazzetta di segnalamento in gomma bianca rigida per dirigere il traffico e resistere all'altruvi violenza della lunghezza di 40/50 centimetri, una bomboletta spray anti-aggressione e un paio di manette.
4. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
5. Gli strumenti, i veicoli, le apparecchiature tecniche, la mazzetta di segnalamento, la bomboletta spray anti-aggressione e le manette possono essere assegnate in dotazione ai singoli sia temporaneamente, sia in maniera permanente.
6. Gli appartenenti al Corpo quando indossano le uniformi di onore e di rappresentanza durante il servizio prestato per particolari ceremonie e manifestazioni solenni sono dotati della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore.

Art. 46 - Arma d'ordinanza

1. Con eventuale ulteriore regolamento approvato da tutti i Comuni interessati verranno disciplinati la dotazione e l'impiego dell'arma di ordinanza e saranno individuati i servizi da svolgersi armati.

Art. 47 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

1. I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.
3. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.
4. E' competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.
5. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando così come ogni danno arrecato o riscontrato sui veicoli.
6. I danni o i guasti causati ai veicoli, per colpa grave od incuria dei consegnatari, sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa è loro addebitata, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. Gli autoveicoli, devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito deve compilare l'apposito libretto.

CAPO VII - ACCESSO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 48 - Accesso al Corpo intercomunale

1. Le modalità di conferimento dei posti di ruolo degli addetti al Corpo sono determinate dal Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune che procede all'assunzione.
2. I requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali sono stabiliti, per quanto non previsto nei successivi articoli, dal regolamento organico del comune che procede all'assunzione.
3. Una volta assunto il servizio, è esclusa per otto anni la possibilità di essere trasferiti, su domanda, in altri settori dell'Amministrazione comunale.
4. Gli Agenti di Polizia Municipale al compimento del cinquantottesimo anno di età e con almeno 18 anni di servizio prestato presso il Comando possono chiedere di essere assegnati a determinati servizi in cui non sia preponderante l'attività esterna.

Art. 49 - Requisiti particolari per l'accesso

1. Oltre ai requisiti generali per l'accesso, previsti dal Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune, gli ufficiali ed agenti addetti al Corpo devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti l'idoneità fisica al servizio di polizia locale:
 - normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;
 - apparato dentario tale da assicurare una regolare funzione masticatoria;
 - normalità del senso cromatico e luminoso;
 - "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti; l'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:
 - miopia ed ipermetropia: 2 diottrie in ciascun occhio;
 - astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
 - immunità da qualsiasi malattia ed indisposizione psico-fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio (sono comunque da considerarsi indisposizioni fisiche quelle specificate dall'art. 2 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904).
2. Il bando di concorso può prevedere che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone modalità e condizioni.
3. L'accertamento del requisito dell'idoneità fisica è demandato alla competente struttura sanitaria, e viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame, prima dell'assunzione in servizio.
4. Gli ufficiali ed agenti addetti al Corpo devono inoltre essere in possesso:
 - della patente di guida per la conduzione di autoveicoli;
 - delle condizioni soggettive previste dall'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65, per il conseguimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.
5. Non sono ammessi a concorso coloro che abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15 della L. 8 luglio 1998, n. 230, o abbiano comunque inoltrato domanda a tal fine e coloro che abbiano dichiarato di essere contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza.
6. Il riscontrato difetto dei requisiti soggettivi psico-fisici od attitudinali comporta la mancata nomina in servizio.

Art. 50 - Formazione ed aggiornamento professionale

1. Secondo le modalità stabilite dal Comandante, gli addetti al Corpo sono tenuti a frequentare, con assiduità e diligenza, specifici corsi:
 - a) di formazione professionale per il personale neoassunto;
 - b) di specializzazione, di aggiornamento e di qualificazione anche nelle relazioni con gli utenti, per il personale già in servizio a tempo indeterminato.
2. Nel primo mese, gli agenti neoassunti sono affiancati, durante il servizio esterno, da personale in divisa che funge da istruttore operativo.
3. Gli agenti già in servizio, con il proprio assenso e qualora venga disposto dal Comandante, conseguono, a spese dei Comuni convenzionati, la patente di tipo "A".

Art. 51 - Istruzione ed aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene altresì assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

Art. 52 - Addestramento fisico

1. Le Amministrazioni convenzionate favoriscono e promuovono la pratica sportiva del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.
2. E' compito del Comandante programmare e organizzare periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.
3. L'Amministrazione, sentito il Comandante, salvo particolari esigenze di servizio, può consentire che personale-atleta di particolare capacità partecipi a gare sportive. In tali casi il dipendente è considerato in servizio.

Art. 53 - Partecipazione ai corsi di addestramento

1. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento culturali, di apprendimento delle tecniche operative sono obbligatori.
2. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi il personale che, sulla base di certificazione medica dichiarante la temporanea indisponibilità, ne faccia richiesta.

CAPO VIII - RICONOSCIMENTI

Art. 54 - Riconoscimenti

1. L'attività, la diligenza in servizio e segnatamente le azioni di merito sono premiate in uno dei seguenti modi:
 - a) elogio verbale del Comandante;
 - b) encomio scritto del Sindaco del Comune capofila;
 - c) encomio solenne deliberato, su proposta della Conferenza dei Sindaci, dalla Giunta Municipale del Comune di appartenenza.
2. Gli elogi ed encomi sono inseriti nel fascicolo personale dell'interessato e possono costituire titolo nei concorsi e prove selettive interne.

CAPO IX - NORME FINALI

Art. 55 - Festa annuale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. La festa del Patrono San Sebastiano è solennizzata con cerimonia predisposta ed organizzata dal Comandante.

Art. 56 - Servizio al Gonfalone

1. Nelle manifestazioni in cui è prevista la presenza del Gonfalone dei Comuni convenzionati, il personale della polizia municipale addetto provvede ad indossare la grande uniforme con sciabola da parata.
2. Tale personale provvede a scortare il Gonfalone e, ove necessario, a portarlo.

Art. 57 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia locale le disposizioni del Regolamento organico del comune di rispettiva appartenenza, nonché le disposizione dei contratti collettivi vigenti.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Speciale sostituisce ed abroga ogni altro regolamento adottato dai Comuni convenzionati in materia; entra in vigore con la data di eseguibilità della presente deliberazione ed acquista efficacia alla data di eseguibilità della deliberazione con la quale l'ultimo dei tre Consigli comunali dell'ambito n. 13 (Rovereto, Terragnolo, Trambileno) approva il testo del presente Regolamento.